



CITTA' di MURO LUCANO
(Provincia di Potenza)

UFFICIO DEL SINDACO

CITTA' DI MURO LUCANO
Provincia di Potenza

Prot. 0007561 in Interno

del 14-08-2023 ore 13:28:56

DECRETO n. 6 del 14.08.2023

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI SETTORE - TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) - SETTORE IV – POLIZIA MUNICIPALE.

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Muro Lucano non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018.
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali dell'ente per quanto attiene al comparto Polizia Locale, ed in particolare quelle per la direzione della struttura, a personale inquadrato nell'Area Istruttori, essendo presenti nella dotazione organica di questo Comune solo posti della categoria "C" per il peculiare profilo in oggetto, per cui le attribuzioni di che trattasi possono essere conferite esclusivamente a tale personale;

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Atteso che il CCNL funzioni locali del 22/11/2018 ha introdotto la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, sostitutivi dell'Area delle Posizioni Organizzative prevedendo, all'art 19 comma 1,

che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative.

Preso atto dell'entrata in vigore in data 01/04/2023 del nuovo CCNL del 2019-2021 il quale prevede:

- all'art. 16, testualmente:

" 1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
- *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) *posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) *posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisiti dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori."

- all'art.18 prevede le modalità di Conferimento e revoca degli incarichi EQ stabilendo che *"gli incarichi di EQ sono conferiti per un periodo massimo non superiore a tre anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità";*
- all'art. 17 disciplina la retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, specificando al comma 5, che: *" Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim.*

Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

VISTA la deliberazione della G.C. n. 19 del 20/02/2002, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato modificato, l'organigramma del Comune di Muro Lucano, che è articolato nei seguenti Settori:

- * Settore I Affari Generali;
- * Settore II Economico Finanziario;
- * Settore III Tecnico;
- * Settore IV Polizia Municipale;

Richiamati:

- *Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione commissariale n.164 del 26/05/1999 e successiva modifica della Giunta Comunale n. 19 del 22.02.2002;*
- *la deliberazione di G.C. n. 40 del 02/05/2013 con la quale è stata rideterminata la dotazione Organica del personale dipendente suddiviso in 4 distinti Settori di attività diretti da istruttori direttivi titolari di posizione organizzativa;*

Dato atto che:

- questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;
- non risulta essere in servizio nell'area vigilanza, personale inquadrato nell'area dei funzionari ed E.Q.
- nella dotazione organica di questo Comune sono presenti posti della ex. categoria "C" – istruttori, idonei al peculiare profilo da assegnare al Settore della Polizia Locale, per cui le attribuzioni di che trattasi possono essere conferite esclusivamente a tale personale;

Considerata la necessità di affidare il **SETTORE IV – POLIZIA MUNICIPALE** al relativo responsabile, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, affidando ad esso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Considerata la necessità di conferire l'incarico di responsabile per il Settore IV – Polizia Municipale, nelle more dell'adozione dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 18 del CCNL del 16/11/2022;

Ritenuto di procedere alla attribuzione degli incarichi di EQ per la durata di un anno, garantendo la continuità della direzione degli uffici e il buon funzionamento degli stessi, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal CCNL;

Precisato che tale attribuzione di responsabilità comporta, altresì, il compito da parte del Responsabile incaricato, di rilasciare pareri di regolarità tecnica e contabile sugli atti deliberativi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Attesa la propria competenza ad individuare gli organi gestionali dell'ente secondo criteri di competenza professionale in relazione ai programmi dell'ente;

Richiamato il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ad oggetto "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della l. 190/2012*" e, in particolare, l'art. 20 che indica la necessità di apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, pena l'inefficacia dell'incarico;

Dato atto che è acquisita agli atti la dichiarazione innanzi richiamata:

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

DECRETA

In applicazione del nuovo CCNL del 2019-2021 entrato in vigore il 01/04/2023:

1. **DI NOMINARE** responsabile del **SETTORE IV – POLIZIA MUNICIPALE**, per la durata di un anno, l'Istruttore di polizia municipale **SCORZIELLO Gianfranco**, dipendente del Comune di Muro Lucano con rapporto di lavoro indeterminato a tempo pieno ed inquadrato nella ex. categoria "C" con il profilo professionale di "*Istruttore Municipale*", con titolarità della EQ, attribuendo al medesimo le funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., oltre che la responsabilità degli uffici e dei servizi suddetti, anche il potere di porre in essere tutti gli atti di gestione e nominare i responsabili del procedimento nell'ambito del personale assegnato;
2. **DI AFFIDARE** pertanto allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. **DI RICONOSCERE** al dipendente la corresponsione della retribuzione di posizione, relativa all'incarico di Elevata Qualificazione conferito, nella misura indicata nello schema agli atti d'ufficio, salvo conguaglio ed integrazioni, oltre ad eventuali trattamenti accessori, nel rispetto di quanto previsto dal citato CCNL 2019-2021, in particolare dagli artt. 7, 17, 19 e 23;
4. **DI DARE ATTO** che l'incarico di responsabilità del servizio sarà comunque oggetto di specifica valutazione, e che, l'eventuale rilevazione di elementi negativi potrà dar luogo alla revoca dell'incarico ed all'utilizzo del dipendente per altra posizione, secondo quanto stabilito dalle norme di legge e regolamenti vigenti;
5. **DI DEMANDARE** al responsabile del servizio competente la liquidazione del trattamento economico mensile;
6. **DI CONFERIRE** al nominato Istruttore, la responsabilità in ordine alla pubblicazione di tutti gli atti la cui proposta provenga dai Servizi e dagli Uffici assegnati al Settore cui con la presente è preposto;
7. **DI COMUNICARE** copia del presente provvedimento al dipendente interessato;
9. **DI RINVIARE**, per quanto non disciplinato nel presente decreto, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;
10. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Muro Lucano, 14.08.2023

Il Sindaco
Giovanni SETARO



PER RICEVUTA
Gianfranco Scorziello